

Obiettivi programmatici relativi al Patto di stabilità interno per il triennio 2012 - 2014

DECRETO MINISTERIALE 05 giugno 2012

Obiettivi programmatici relativi al Patto di stabilità interno per il triennio 2012 – 2014 delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti

Articolo unico

1. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, le informazioni concernenti gli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno per il triennio 2012-2014, ai sensi del comma 19 dell'art. 31 della legge n. 183/2011, secondo i prospetti e le modalità contenuti nell'allegato A al presente decreto.

2. I prospetti devono essere trasmessi – utilizzando esclusivamente il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito «<http://pattostabilitainterno.tesoro.it>» – entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

3. Le province e i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti che non provvedono ad inviare il prospetto degli obiettivi nei modi e nei tempi precedentemente indicati sono considerati, ai sensi del citato comma 19, ultimo periodo, dell'art. 31 della legge n. 183/2011, inadempienti al patto di stabilità interno.

4. Terminato l'anno di riferimento non è più consentito trasmettere il prospetto dell'obiettivo o variare le voci determinanti l'obiettivo del medesimo anno. Per l'anno 2012, pertanto, eventuali acquisizioni, rettifiche o variazioni possono essere effettuate esclusivamente tramite il sistema web di cui al comma 2 entro e non oltre il 31 dicembre 2012.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, provvede all'aggiornamento dell'allegato al presente decreto a seguito di eventuali nuovi interventi normativi volti a modificare le regole sottostanti il calcolo dell'obiettivo, dandone comunicazione alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, all'ANCI e all'UPI.

Allegato A

Il presente allegato risulta strutturato secondo il seguente schema:

1. Le nuove regole per l'individuazione dell'obiettivo
2. Definizione del saldo finanziario
3. Metodo di calcolo degli obiettivi sulla base delle nuove regole
 - 3.1 Fase 1: determinazione del saldo obiettivo come percentuale data dalla spesa media
 - 3.2 Fase 2: determinazione del saldo obiettivo al netto della riduzione dei trasferimenti
 - 3.3 Fase 3: determinazione del saldo obiettivo in base a "virtuosità" e "sperimentazione"
 - 3.4 Fase 4: determinazione del saldo obiettivo 2012 rideterminato (patto regionalizzato)
4. Riduzione degli obiettivi annuali

5. Comunicazione dell'obiettivo

6. Enti commissariati ai sensi dell'art. 143 del TUEL

7. Enti di nuova istituzione

8. Elenco prospetti allegati

1. Le nuove regole per l'individuazione dell'obiettivo

Gli articoli 30, 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012) disciplinano il nuovo patto di stabilità interno per il triennio 2012-2014.

Il comma 90 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011) ha introdotto una regola di carattere generale per gli enti locali, valida a decorrere dall'anno 2011, che prevede il conseguimento da parte di ciascun ente locale del saldo finanziario espresso in termini di competenza mista pari a zero, nonché una regola specifica per la determinazione del concorso di ciascun ente al contenimento dei saldi di finanza pubblica che opera quando, per esigenze di finanza pubblica, è richiesto un contributo specifico al comparto degli enti locali. Per gli anni 2012, 2013 e 2014 trova applicazione la regola specifica così come definita dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012).

Come per l'anno scorso, la regola specifica prevede l'individuazione dell'obiettivo di ciascun ente in base alla spesa corrente media sostenuta nel periodo 2006-2008. In particolare, il saldo finanziario di riferimento, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, è ottenuto moltiplicando la spesa corrente media impegnata nel periodo 2006-2008, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, per una percentuale fissata per i predetti anni dal comma 2 del richiamato articolo 31 della legge di stabilità 2012.

Ogni ente dovrà, quindi, conseguire un saldo calcolato in

termini di competenza mista non inferiore al valore così determinato, diminuito dell'importo pari alla riduzione dei trasferimenti operata ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, che, a decorrere dall'anno 2012, è complessivamente pari a 500 milioni di euro per le province e a 2.500 milioni di euro per i comuni.

Le percentuali di cui al menzionato comma 2 dell'articolo 31 della legge di stabilità 2012 si applicano nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dal comma 2 dell'articolo 20 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, che introduce un meccanismo di riparto dell'ammontare del concorso agli obiettivi di finanza pubblica tra i singoli enti basato su specifici criteri di virtuosità (rispetto del patto di stabilità interno; autonomia finanziaria; equilibrio di parte corrente; rapporto tra riscossioni e accertamenti delle entrate di parte corrente).

A partire dall'anno 2012, infatti, ai sensi del comma 5 dell'articolo 31, gli enti che sulla base dei summenzionati parametri di virtuosità risultano collocati nella classe degli enti virtuosi, conseguono l'obiettivo realizzando un saldo espresso in termini di competenza mista pari a zero, ovvero pari ad un valore compatibile con gli spazi finanziari derivanti dall'applicazione della cosiddetta "clausola di salvaguardia" di cui al successivo comma 6 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011. Le province ed i comuni che non si collocano nella suddetta classe dovranno, invece, applicare le nuove percentuali determinate dal decreto di cui al comma 2 del citato articolo 20 del decreto legge n. 98 del 2011 (articolo 31, comma 6); percentuali che comunque non potranno essere superiori dello 0,4 rispetto alle percentuali originarie di cui al comma 2 del richiamato articolo 31 della legge n. 183 del 2011.

Per supportare gli enti locali nell'individuazione dell'obiettivo programmatico in base alle nuove disposizioni del patto di stabilità interno 2012-2014, la Ragioneria

Generale dello Stato ha predisposto sul sito web dedicato al patto di stabilità interno "<http://pattostabilitainterno.tesoro.it>", un modello di calcolo degli obiettivi programmatici in formato Excel, in cui è indicata la procedura da seguire per l'individuazione dei saldi obiettivo 2012-2014. Le amministrazioni interessate potranno, quindi, come per gli anni scorsi, calcolare il proprio obiettivo, inserendo nelle caselle attive (non colorate) i dati richiesti dal citato modello di calcolo. La procedura per la determinazione dei saldi obiettivi per il triennio 2012-2014 è costituita da quattro fasi, di seguito elencate e schematizzate negli Allegati 0B/12/P e 0B/12/C relativi, rispettivamente, alle province ed ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

2. Definizione del saldo finanziario

Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo programmatico, il comma 3 dell'articolo 31 della legge di stabilità 2012 ripropone, quale parametro di riferimento del patto di stabilità interno, il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali (al netto delle riscossioni e concessioni di crediti), calcolato in termini di competenza mista (assumendo, cioè, per la parte corrente, gli accertamenti e gli impegni e, per la parte in conto capitale, gli incassi e i pagamenti).

I dati da considerare per il calcolo del saldo finanziario sono solo ed esclusivamente quelli riportati nei certificati di conto consuntivo.

Si ribadisce che tra le operazioni finali non sono da considerare né l'avanzo (o disavanzo) di amministrazione né il fondo (o deficit) di cassa. Infatti, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, nell'ambito del saldo del patto di stabilità interno, non rileva ai fini del patto in quanto, in base alle regole europee della competenza economica, gli avanzi di amministrazione che si sono realizzati negli esercizi

precedenti non sono conteggiati ai fini dell'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche, al contrario delle correlate spese effettuate nell'anno di riferimento.

3. Metodo di calcolo degli obiettivi sulla base delle nuove regole

3.1 Fase 1: determinazione del saldo obiettivo come percentuale data dalla spesa media

Il comma 2, lettere a) e b), dell'articolo 31 della legge di stabilità 2012 prevede che, per gli anni 2012, 2013 e successivi, gli enti soggetti al patto di stabilità interno applicano alla media degli impegni della propria spesa corrente registrata nel triennio 2006-2008, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, le percentuali summenzionate e schematicamente riportate nella tabella sottostante:

Anno 2012

Anno 2013 e seguenti

Province

16,5%

19,7%

Comuni con pop. superiore a 5.000 abitanti

15,6%

15,4%

Come per l'anno scorso, nelle celle indicate con le lettere (a), (b) e (c) dei richiamati allegati, è inserito l'importo degli impegni di spesa corrente registrato, rispettivamente, negli anni 2006, 2007 e 2008.

Sulla base degli impegni annuali di spesa corrente l'applicazione, automaticamente, determinerà i saldi obiettivi "provvisori" per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, effettuando il calcolo del valore medio della spesa corrente e

applicando a quest'ultimo le percentuali di cui sopra.

Si ribadisce che, ai fini della determinazione dell'obiettivo per l'anno 2012 e seguenti, la normativa vigente prevede che sia considerata la spesa registrata nei conti consuntivi senza alcuna esclusione (ad esempio, dalle spese sostenute dall'ente capofila non è esclusa la quota di spesa gestita per conto degli altri enti locali, etc.). Inoltre, poiché le percentuali indicate sono tali da garantire il concorso alla manovra degli enti locali per il triennio 2012-2014 nella misura quantificata dai decreti legge n. 78 del 2010, n. 98 del 2011 e n. 138 del 2011, al fine di salvaguardare i saldi obiettivo di finanza pubblica, non possono essere prese in considerazione richieste di rettifica di eventuali errori di contabilizzazione effettuati nei documenti di bilancio di anni passati (2006, 2007, 2008) e, quindi, anche nei relativi certificati di conto consuntivo, che abbiano effetti sul calcolo del saldo obiettivo. E', altresì, da escludere la possibilità di modificare i dati riportati nei certificati di bilancio già presentati che devono restare conformi ai dati di cui ai relativi atti di bilancio.

3.2 Fase 2: determinazione del saldo obiettivo al netto della riduzione dei trasferimenti

Il successivo comma 4 dell'articolo 31 dispone che il valore annuale, determinato secondo la procedura descritta nella Fase 1, è ridotto, per ogni anno di riferimento, di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti erariali disposta dal comma 2 dell'articolo 14 del decreto legge n. 78 del 2010.

Il calcolo dell'obiettivo, sterilizzato dagli effetti della riduzione dei trasferimenti, è effettuato automaticamente dalla procedura e visualizzato nelle celle (p), (q) e (r). Si ottiene così il saldo obiettivo al netto della riduzione dei trasferimenti.

Per l'anno 2011 la riduzione dei trasferimenti è stata attuata

con il decreto del Ministro dell'interno 9 dicembre 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2010. Le riduzioni previste a decorrere dal 2012 sono attuate con il decreto del Ministro dell'interno 13 marzo 2012, pubblicato sulla G.U. n. 66 del 19 marzo 2012, e con il decreto del Ministro dell'interno 22 marzo 2012, pubblicato sulla G.U. n. 72 del 26 marzo 2012.

3.3 Fase 3: determinazione del saldo obiettivo in base alla "virtuosità" e alla "sperimentazione"

Gli obiettivi definiti con le Fasi 1 e 2 sono validi sino alla data di emanazione del più volte richiamato decreto interministeriale, di cui al comma 2 dell'articolo 20 del decreto legge n. 98 del 2011, in base al quale saranno annualmente individuati gli enti "virtuosi" e gli enti non "virtuosi".

In particolare, gli enti locali sono ripartiti in due classi di virtuosità sulla base dei predetti 4 parametri. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 31 della legge di stabilità 2012, agli enti locali che risultano collocati nella classe dei virtuosi è attribuito, per l'anno 2012, un saldo obiettivo, espresso in termini di competenza mista, pari a zero, ovvero pari ad un valore compatibile con gli spazi finanziari connessi all'applicazione della cosiddetta "clausola di salvaguardia". I maggiori spazi finanziari concessi agli enti virtuosi sono compensati dal maggior concorso richiesto agli enti non virtuosi. Per evitare che a questi ultimi siano attribuiti obiettivi di difficile realizzazione, il comma 6 dell'articolo 31 introduce una clausola di salvaguardia in base alla quale il contributo aggiuntivo richiesto agli enti locali non virtuosi non può essere superiore allo 0,4% della spesa media registrata nel triennio 2006-2008.

La definizione dei richiamati parametri di virtuosità, nonché il riparto degli enti nelle due classi di virtuosità e i criteri adottati verranno individuati, ai sensi del citato

comma 2 dell'articolo 20 del decreto legge n. 98 del 2011, con decreto annuale del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata.

Tale decreto ripartisce gli enti nelle summenzionate classi di virtuosità per il solo anno di riferimento e non per tutto il triennio 2012-2014. Pertanto, relativamente agli anni 2013 e 2014, si ritiene opportuno, in via prudenziale, che tutti gli enti assumano l'obiettivo individuato per gli enti non virtuosi e che l'eventuale riduzione dell'obiettivo prevista per gli enti virtuosi sia operata solo successivamente all'emanazione del citato decreto annuale.

Sono state, quindi, previste due sottofasi. Con la prima, la fase 3-A, sono individuati gli obiettivi da attribuire nel triennio 2012-2014 agli enti locali non virtuosi. Con la successiva fase 3-B, relativa agli enti locali virtuosi, viene rideterminato l'obiettivo 2012, mentre quelli del biennio successivo sono posti pari a quelli degli enti non virtuosi.

Per l'anno 2012, come disposto dall'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 31, nelle more dell'adozione del suddetto decreto, il concorso di ciascun ente al contenimento dei saldi di finanza pubblica è determinato individuando l'obiettivo di ciascun ente in base alla spesa corrente media sostenuta nel periodo 2006-2008, secondo le modalità indicate alle Fasi 1 e 2. Al riguardo, si richiama l'attenzione sulla circostanza che tale obiettivo risulterà inferiore a quello che sarà successivamente attribuito agli enti locali che risulteranno, sulla base del più volte citato decreto, non virtuosi. Ciò premesso, si ritiene opportuno che, ai fini della redazione del bilancio di previsione (che ai sensi del comma 18 dell'articolo 31 deve essere approvato garantendo il rispetto delle regole che disciplinano il patto) sia considerato, in via prudenziale, come obiettivo del patto, il saldo programmatico previsto per gli enti non virtuosi e cioè

calcolato applicando le percentuali di cui al comma 6 del citato articolo 31 e cioè pari a quelle indicate nella tabella riportata nella Fase 1 incrementate di 0,4. Ovviamente, una volta emanato il decreto sulla virtuosità sarà operata la riduzione dell'obiettivo prevista per gli enti virtuosi.

Pertanto, sino alla data di emanazione del decreto sulla virtuosità, tutti gli enti calcoleranno il proprio obiettivo seguendo la metodologia di calcolo descritta nella fase 3-A, successivamente all'emanazione, gli enti che risulteranno virtuosi accederanno alla fase 3-B.

Per l'anno 2012 è, inoltre, prevista, dal penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 20, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, la riduzione, per complessivi 20 milioni di euro, dell'obiettivo delle regioni, delle province e dei comuni che partecipano alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. A tal fine è stata predisposta la fase 3-C mediante cui è operata la citata riduzione.

3.4 Fase 4: determinazione del saldo obiettivo 2012 rideterminato (patto regionalizzato)

L'obiettivo individuato con le prime tre fasi è definitivo soltanto nel caso in cui l'ente non sia coinvolto dalle variazioni previste dalle norme afferenti al Patto regionalizzato. Come anticipato nella premessa, il comma 17 dell'articolo 32 della legge di stabilità 2012 ripropone, per l'anno 2012, le disposizioni in materia di "Patto regionalizzato verticale ed orizzontale" di cui ai commi da 138 a 143 dell'articolo 1 della legge n. 220 del 2010.

In base a tali disposizioni, le regioni possono intervenire a favore degli enti locali del proprio territorio, secondo due modalità:

a) la prima modalità (c.d. Patto regionale "verticale") –

disciplinata dai commi 138, 138-bis, 139, 140 e 143 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 – prevede che la regione possa riconoscere maggiori spazi di spesa ai propri enti locali compensandoli con un peggioramento del proprio obiettivo in termini di competenza o di cassa. I maggiori spazi di spesa si concretizzano, per gli enti locali, in un aumento dei pagamenti in conto capitale; contestualmente le regioni rideterminano il proprio obiettivo attraverso una riduzione dei pagamenti e/o una riduzione degli impegni soggetti ai limiti del patto. A tal fine, ai sensi del comma 138-bis (1), le regioni definiscono i criteri di virtuosità e modalità operative previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali. Ai sensi del comma 140, come sostituito dall'articolo 2, comma 33, lett. e), del decreto legge n. 225 del 2010, gli enti locali dovranno, quindi, comunicare all'ANCI, all'UPI e alle regioni e province autonome, entro il 15 settembre di ciascun anno, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Le regioni e le province autonome, entro il termine perentorio del 31 ottobre, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riguardo a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. Entro lo stesso termine la regione comunica i nuovi obiettivi agli enti locali interessati dalla compensazione verticale.

b) la seconda modalità (c.d. "Patto regionale orizzontale") – disciplinata dai commi 141 e 142 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 – prevede, invece, che sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza unificata, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possano, a favore degli enti locali del proprio territorio, integrare le regole e modificare gli obiettivi posti dal legislatore nazionale, in relazione alle diverse situazioni finanziarie esistenti, ferme restando le disposizioni statali in materia

di monitoraggio e di sanzioni e l'importo dell'obiettivo complessivamente determinato per gli enti locali della regione. A tal fine, ogni regione definisce e comunica ai propri enti locali il nuovo obiettivo annuale del patto di stabilità interno, determinato anche sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali. La regione comunica altresì al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente locale, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. La regione, inoltre, comunica i nuovi obiettivi agli enti locali interessati dalla compensazione orizzontale. I criteri di attuazione del patto orizzontale sono stati stabiliti dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 6 ottobre 2011, n. 0104309.

Infine, agli enti che hanno ceduto spazi finanziari, è riconosciuta, nel biennio successivo, una modifica migliorativa del loro obiettivo, commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale, mentre agli enti che hanno acquisito spazi finanziari, nel biennio successivo, sono attribuiti saldi obiettivi peggiorati per un importo complessivamente pari alla quota acquisita.

Pertanto, agli enti locali che nel 2011 hanno partecipato al patto regionalizzato "orizzontale" sono attribuiti negli anni 2012 e 2013 contributi a compensazione degli spazi finanziari ceduti o acquisiti nel 2011 (come previsto dall'articolo 3 del citato decreto ministeriale 6 ottobre 2011, n. 0104309). A tali contributi saranno aggiunti gli eventuali ulteriori importi conseguenti alla partecipazione degli stessi enti al patto regionalizzato orizzontale del 2012. Per il 2012, quindi, le regioni e le province autonome comunicheranno le informazioni relative alle quote di obiettivo cedute e acquisite da ciascun ente senza tener conto dei crediti e dei debiti di spazi finanziari derivanti dall'adozione del patto

regionalizzato orizzontale del 2011.

Il saldo obiettivo 2012 da considerare sarà, dunque, quello risultante dalla somma fra il saldo obiettivo calcolato in base alle prime tre fasi e la variazione dell'obiettivo determinata in base al Patto regionalizzato "verticale" e/o "orizzontale".

L'applicazione calcolerà automaticamente il valore obiettivo per il 2012, rideterminato in virtù del citato Patto regionalizzato, sulla base dei dati comunicati da ciascuna regione al Ministero dell'economia e delle finanze, inerenti alle variazioni dell'obiettivo definite ai sensi dei commi 138 e 141 (cella (an)) dell'Allegato OB/12/P, per le province, e dell'Allegato OB/12/C, per i comuni). Il saldo obiettivo finale 2012, così rideterminato, verrà indicato nella cella (aq) dell'allegato OB/12/P, per le province, e dell'allegato OB/12/C, per i comuni.

4. Riduzione degli obiettivi annuali

Anche per il 2012 continua ad operare la disposizione di cui all'articolo 1, comma 122, della legge n. 220 del 2010, come sostituito dal comma 5 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 149 del 2011, che autorizza la riduzione degli obiettivi annuali degli enti locali, in base ai criteri definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella misura pari agli effetti finanziari derivanti dall'applicazione della sanzione di cui al comma 2, lett. a) dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 149 del 2011, operata a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio per gli enti inadempienti al patto di stabilità interno e a valere sui trasferimenti erariali per gli enti delle Regioni Sardegna e Sicilia.

Il decreto sarà predisposto in corso d'anno successivamente all'individuazione degli enti soggetti a tale sanzione.

Inoltre, per il solo anno 2012, il comma 2 dell'articolo 30 della citata legge n. 183 del 2011 dispone un'ulteriore riduzione, per un importo complessivo di 20 milioni di euro, degli obiettivi degli enti che partecipano alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. L'importo della riduzione da attribuire a ciascun ente è definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata.

5. Comunicazione dell'obiettivo

Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti soggetti al patto di stabilità interno e, a decorrere dal 2013, anche i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, le informazioni concernenti gli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno per il triennio 2012-2014 con le modalità ed i prospetti definiti dal decreto di cui al comma 19 del richiamato articolo 31. La mancata trasmissione via web degli obiettivi programmatici entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del predetto decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sulla Gazzetta Ufficiale costituisce inadempimento al patto di stabilità interno (ultimo periodo del comma 19).

Si rappresenta che, terminato l'anno di riferimento, non è più consentito variare le voci determinanti l'obiettivo del medesimo anno. Per l'anno 2012, quindi, eventuali rettifiche o variazioni possono essere apportate, esclusivamente tramite il sistema web, entro e non oltre il 31 dicembre 2012. Ne consegue, tra l'altro, che, terminato l'anno di riferimento, l'obiettivo non potrà più essere comunicato.

L'obiettivo è comunicato utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno al nuovo indirizzo "<http://pattostabilitainterno.tesoro.it>".

Il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, provvede all'aggiornamento degli allegati al citato decreto a seguito di nuove disposizioni volte a prevedere esclusioni e/o modifiche del saldo utile per la determinazione dell'obiettivo o modifiche alle regole del patto, dandone comunicazione alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, all'ANCI e all'UPI.

6. Enti commissariati ai sensi dell'art. 143 del TUEL

Come per l'anno precedente, le regole del patto di stabilità interno per gli enti locali commissariati per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o simile, ai sensi dell'articolo 143 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL), si applicano a partire dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali (comma 24, articolo 31, della legge n. 183 del 2011).

Ai fini della determinazione dell'obiettivo programmatico, anche tali enti assumono, come base di riferimento, la spesa corrente media sostenuta nel periodo 2006-2008.

Si segnala che la mancata comunicazione alla Ragioneria Generale dello Stato, tramite il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno al nuovo indirizzo web "<http://pattostabilitainterno.tesoro.it>", della situazione di commissariamento ai sensi del summenzionato articolo 143 del TUEL determina, per l'ente inadempiente, l'assoggettamento alle regole del patto.

7. Enti di nuova istituzione

Il comma 23 dell'articolo 31 della legge di stabilità 2012 stabilisce che gli enti locali istituiti a decorrere dall'anno 2009 sono soggetti alla disciplina del patto di stabilità interno dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione. Pertanto, se l'ente è stato istituito nel 2009, sarà soggetto alle regole del patto di stabilità interno a

decorrere dall'anno 2012.

Ai fini della determinazione dell'obiettivo programmatico, tali enti assumono, come base di riferimento, le risultanze dell'anno successivo a quello dell'istituzione. Quindi, l'ente istituito nel 2009 assumerà come base di riferimento le spese correnti registrate nell'anno 2010.

Gli enti istituiti negli anni 2007 e 2008 adottano come base di riferimento su cui applicare le regole per la determinazione degli obiettivi, rispettivamente, le risultanze medie del biennio 2008-2009 e le risultanze dell'anno 2009.

8. Elenco prospetti allegati

Nei prospetti allegati, OB/12/P (per le province) e OB/12/C (per i comuni), sono evidenziate le modalità di calcolo per la determinazione del concorso alla manovra per le province e per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti per il triennio 2012-2014.

—

(1) Introdotto dall'articolo 2, comma 33, lett. d) del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

PROSPETTO

(Testo dell'allegato)

—

Provvedimento pubblicato nella G.U. 09 luglio 2012, n. 158.